

(N. 2102)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 luglio 1957 (V. Stampato n. 2985)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° AGOSTO 1957

Ordinamento dell'aviazione antisommergibile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili, costituisce l'aviazione antisommergibile (Aviazione « Antisom »).

L'aviazione « Antisom » fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, ma dipende per l'impiego dalla Marina militare.

I comandanti dei gruppi e delle squadriglie « Antisom » sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di cia-

scun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.

Art. 2.

Presso lo Stato maggiore della Marina è destinato un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, in qualità di ispettore dell'aviazione per la Marina.

Egli fa parte dello Stato maggiore della marina per l'impiego dei reparti aerei « Antisom » e l'addestramento relativo. Sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'aeronautica, alle attività tecniche e logistiche de-

gli stessi reparti e relativo addestramento tecnico professionale.

Le attribuzioni dell'ispettore dell'aviazione per la marina sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 3.

I reparti dell'aviazione « Antisom » sono costituiti:

a) da personale dell'Aeronautica militare;

b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio dei velivoli « Antisom » in dotazione ai reparti;

c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;

d) da personale del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di « specialista aeronautico » rilasciato dall'Aeronautica militare.

Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa, di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 4.

Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina e il personale di cui sono costituiti i

reparti dell'aviazione « Antisom » sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi.

Art. 5.

Agli ufficiali della Marina militare piloti, e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei « Antisom », spettano rispettivamente la indennità mensile normale di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo previste per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e per gli specialisti dell'Aeronautica militare dal decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata.

Le suddette indennità sono corrisposte con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Al personale della Marina militare indicato nel primo comma sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

L'onere annuo di lire 14.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.